Martedì 17 gennaio 2023

III

(Atti preparatori)

PARLAMENTO EUROPEO

P9_TA(2023)0001

Accordo UE/Nuova Zelanda: scambio di dati personali tra Europol e la Nuova Zelanda

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 gennaio 2023 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra, sullo scambio di dati personali tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e le autorità della Nuova Zelanda competenti per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo (10092/2022 — C9-0288/2022 — 2022/0157(NLE))

(Approvazione)

(2023/C 214/16)

Il Parlamento europeo,

— visto il progetto di decisione del Consiglio (10092/2022),

— visto il progetto di accordo tra l'Unione europea, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra, sullo scambio di dati personali tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e le autorità della Nuova Zelanda competenti per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo (9269/2022),

— vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, dell'articolo 88 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), e dell'articolo 218, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C9-0288/2022),

— vista la sua risoluzione non legislativa del 10 luglio 2020 ([1]) sulla conclusione di un accordo, in corso di negoziazione, tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda sullo scambio di dati personali tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e le autorità neozelandesi competenti in materia di lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo,

— visti l'articolo 105, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 114, paragrafo 7, del suo regolamento,

— vista la raccomandazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A9-0003/2023),

1. dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Nuova Zelanda.

([1]) GU C 371 del 15.9.2021, pag. 71.